

R.G. n. 35/2023 – 1 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura, ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs.14/2019, n. 3/2022 ruolo
procedimento unitario, proposta da [REDACTED] (C.F.:
[REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Campolo, presso
il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Demetrio Tripepi n. 78, è
elettivamente domiciliata giusta procura in atti;

RICORRENTE

OGGETTO: Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 04.07.2023, la ricorrente ha presentato ricorso per l'accesso alla
procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs.
14/2019, allegando la relazione del professionista nominato dall'OCC, avv. Eva
Gafà, chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria l'omologa del piano proposto.

Con provvedimento emesso in data 23.09.2023 il giudice, verificata
l'ammissibilità della proposta e del piano, ha provveduto, in ottemperanza alle
prescrizioni di cui all'art. 70 del d.lgs. 14/2019, e ha fissato l'udienza per la
comparizione dei ricorrenti e dei creditori.

Dopo la fissazione dell'udienza, si è provveduto alla notifica della proposta
di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza
a tutti i creditori.

Nessuna osservazione è stata avanzata da parte dei creditori.

Il procedimento giunge alla odierna decisione.

Il ricorso proposto merita accoglimento.



1. Sulla ricorrenza dei **presupposti soggettivi** per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto che l'istante può essere definito **consumatore** ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta e si trova in stato di **sovraindebitamento** per come attestato dal Gestore della Crisi.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista, che costituisce parte integrante del ricorso, in ossequio all'art.67, comma 2 della succitata legge risulta:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

Inoltre, la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 2 dell'art. 68, altresì:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Il piano è poi strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo al ricorrente e dunque consente di valutarne i presupposti di ammissibilità

Quanto alle **condizioni soggettive ostative all'accesso**, si premette in punto di diritto che ai sensi dell'art 69 cci: *“Il consumatore non può accedere alla*



procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Ai sensi dell'indicata normativa, la proposta del piano non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Si tratta di una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe (al contempo specificandolo) il campo di comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura, individuandoli in quelli commessi con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un *climax* ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con conseguente restringimento delle maglie di responsabilità del debitore.

Per colpa grave può intendersi qualsiasi grave negligenza del debitore nell'indebitarsi, perimetrata in negativo dal concetto limitrofo di colpa lieve che, a seguito dell'intervento riformatore, ha perso rilevanza.

La malafede, in questo contesto, può intendersi come un qualcosa in più della colpa grave, connotando un comportamento caratterizzato dalla consapevolezza anche della sicura lesione dell'interesse creditorio conseguente alla condotta posta in essere.


Infine, gli atti in frode possono essere definiti come quella categoria multiforme di comportamenti non tipizzati, dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni dei creditori. Si considerano rilevanti tutti gli atti, i comportamenti e le iniziative idonei, sul piano oggettivo a pregiudicare il consenso informato dei creditori e connotati, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza di tale potenziale pregiudizio (tra tali atti si ritiene in dottrina che possano ricondursi esemplificativamente (ma non solo) quelle attività di occultamento o dissimulazione dell'attivo, di dolosa omissione di crediti e di esposizione di passività insussistenti, indicati dall'art. 173 l. fall. in tema di concordato).

In sintesi non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui




condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i "livelli culturali", "l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento", l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc. (Corte d'App. Firenze, 8 novembre 2023).

Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che la ricorrente versi in colpa grave o in altra condizione soggettiva ostativa all'accesso.

Invero, l'unico debito consistente dell'esposizione complessiva della ricorrente trova il proprio titolo 







L'aggravamento della situazione e l'attuale condizione di sovraindebitamento risulta dunque da ricollegabile eziologicamente a fattori



[REDACTED]

Tanto premesso, può affermarsi che fattori esterni non imputabili alla debitrice abbiano comportato il ricorso, nel breve periodo, ad un sempre crescente credito al consumo e che dunque non ricorra alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 CCI.

Le considerazioni che precedono rendono ultronea l'indagine condotta dall'istituto finanziatore sul **merito creditizio** atteso peraltro che detto creditore neppure ha presentato osservazioni al piano (si v. art. 69, comma II CCI).

Infine la ricorrente non ha in passato ottenuto il beneficio dell'esdebitazione.

In ordine a ciò che attiene al **contenuto della proposta**, la ricorrente ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che ammontano complessivamente ad euro [REDACTED]

Nello specifico, [REDACTED]

[REDACTED]

saranno versate a partire dal momento in cui l'omologa sia divenuta definitiva. Con una percentuale di soddisfacimento dei creditori del 49,93%.

La ristrutturazione della posizione debitoria è effettuata in modo tale da tener conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare costituite da [REDACTED]

[REDACTED]

sostentamento dignitoso dei suoi componenti - attualmente il nucleo familiare è composto [REDACTED] mensili.

Nello specifico, i crediti con i rispettivi pagamenti sono così sintetizzabili:



Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfa- zione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Spese Organismo di Composizione della crisi	OCC		100,000%		0,000%
Compenso Seilex Advisor (Privilegiato)	Seilex Advisor		50,150%		49,850%
Compenso Spese legali (Privilegiato)	Avv. Ottavio Campolo		50,150%		49,850%
Mutuo Ipotecario Immobiliare (Privilegiato) N° 0820051467851	Banca Ifis	€ 1.000.000,00	50,260%	€ 502.600,00	49,740%
Privilegiato	Agenzia delle Entrate e Riscossione		50,150%		49,850%
Tributi (Privilegiato)	Hermes Servizi Metropolitani		50,150%		49,850%
Chirografario	Agenzia delle Entrate e Riscossione		20,101%		79,899%
Conto corrente (Chirografario) N° 9501/00000059	Banca Ifis		20,101%		79,899%
Conto spese (Chirografario)	Banca Ifis		20,101%		79,899%

Inoltre, per quanto concerne la posizione del creditore ipotecario, la proposta di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, risulta essere maggiormente **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria** alla luce di quanto esposto dall'O.C.C a pag. 77 della relazione.

Sebbene il creditore ipotecario non abbia presentato alcuna osservazione al piano (facoltà che gli sarebbe stata comunque preclusa ai sensi dell'art. 69, comma II CCI) si mette comunque in evidenza come, a fronte di un patrimonio immobiliare stimato [REDACTED], il possibile valore di realizzo in una procedura esecutiva immobiliare, al netto dei costi per spese di procedura e ipotizzando almeno 2 ribassi, sarebbe verosimilmente pari a circa [REDACTED] importo questo inferiore a quello messo a disposizione dalla ricorrente nel piano (pari ad € [REDACTED]).

Infine, conformemente al disposto di cui all'art. 71, c.4, CCII, la liquidazione del compenso dell'OCC verrà prevista solo dopo l'esecuzione del piano con un



acconto iniziale del 50% da erogare nelle prime rate, nel rispetto della somma mensile dedicata al risanamento del debito, così come da piano presentato.

Anche il profilo della durata non presenta ostacoli per l'omologa.

La S.C. ha più volte sottolineato che non è stato previsto dal legislatore un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi; né si rinvencono peraltro indicazioni chiarificatrici della questione nelle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore della procedura, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. Seconda chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 27544/2019, ma si v. anche in tal senso ex multis, Tribunale di Catania 27.04.2016;; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017).

Tanto premesso, nel caso specifico si ritiene che il piano proposto rappresenti comunque un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire ai consumatori un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano.

PQM

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dalla ricorrente [REDACTED] con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Eva Gafa;

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni



cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti; Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato.

ATTRIBUISCE

al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE

Che il professionista nominato in luogo dell'OCC relazioni per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

Che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

che, sempre a cura dell'OCC, venga pubblicata la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria. In ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, la pubblicità della proposta e del piano deve essere eseguita **previo oscuramento di tutti i dati relativi a soggetti diversi da debitori e creditori, nonché di tutti i dati sensibili riguardanti l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 cc.i.i. comma 2 lett. a)**

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 72 CCI, l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio



con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 20.1.2024

Il Giudice del Sovraindebitamento
Dott.ssa Ambra Alvano

